

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 06/07/2023 Data di pubblicazione: 02/05/2014

Versione: 6.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto CV-2646 Part A  
Sinonimi Elastomero di silicone

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Sens. cutanea 1 H317  
Acquatica acuta 1 H400  
Acquatica cronica 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)  
Indicazioni di pericolo (CLP)

Attenzione  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
P261 - Evitare di respirare la nebbia, particelle nebulizzate o vapori.

Consigli di prudenza (CLP)

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.  
P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
P280 - Proteggere gli occhi e indossare indumenti/guanti protettivi.  
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.  
P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta).  
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.  
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, Allegato XIII La miscela non contiene la sostanza (o le sostanze) inclusa nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per avere proprietà di disgregazione endocrina o è identificata come avente proprietà di disgregazione endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Nichel*	(N. CAS) 7440-02-0 (N. CE) 231-111-4 (N. indice CE) 028-002-00-7	65-75	Sens. cutanea 1, H317 Cancro 2, H351 STOT RE 1, H372 Acquatica acuta 1, H400 Acquatica cronica 3, H412
Argento	(N. CAS) 7440-22-4 (N. CE) 231-131-3	10-20	Non classificato

Testo completo delle indicazioni di pericolo: vedere la sezione 1.6

\*Il componente in nichel di questo prodotto è limitato in una matrice in silicone. I rischi cronici solitamente associati alla polvere di nichel non si applicano al presente prodotto.

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione	Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico. In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle	Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area interessata con acqua e sapone per almeno 15 minuti. Se l'irritazione/eruzione aumenta o persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi	Sciacquare accuratamente per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un medico.
Misure di primo soccorso dopo l'ingestione	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti	Sensibilizzazione cutanea.
Sintomi/Effetti dopo l'inalazione	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.
Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi	Può provocare lievi irritazioni oculari.
Sintomi/Effetti dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Nichel: Può provocare una forma di dermatite nota come prurito da nichel e irritazione intestinale; che può causare disturbi, convulsioni e asfissia. Argento: Il contatto cutaneo cronico o l'ingestione di polvere, sali o fumi di argento possono causare una condizione nota come argiria, una condizione con pigmentazione bluastro della pelle e degli occhi.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.
Mezzi di estinzione inadeguati	Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.
Pericolo di esplosione	Il prodotto non è esplosivo.
Reattività	In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.
Prodotti combustibili pericolosi	Ossidi di carbonio (CO, CO <sub>2</sub> ). Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio	Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
Istruzioni antincendio	Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Protezione durante lo spegnimento di incendi	Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.
Altre informazioni	Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.  
Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.  
Procedure di emergenza Ventilare l'area. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.

Metodi per la bonifica Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.

Precauzioni per la manipolazione sicura Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti.

Misure igieniche Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Condizioni di conservazione	Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.
Materiali incompatibili	Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale

## SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Nickel (7440-02-0)		
Austria	TRK OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,5 mg/m <sup>3</sup> (polvere, frazione inalabile)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	Polvere cancerogena Gruppo A1, polvere sensibilizzatore respiratorio, sensibilizzatore cutaneo
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	1 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	0,05 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	OEL BLV (base giuridica: Reg. n. 13/10)	45 µg/l Parametro: Nichel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: dopo diversi turni di lavoro
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG N. 91/2018)	10 µg/l Parametro: Nichel - Mezzo: plasma - Tempo di campionamento: fine del turno di lavoro 8 µg/g creatinina Parametro: Nichel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio di creatinina di 1,2 g/l urine)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,5 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile di aerosol)
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Sensibilizzatore
Repubblica Ceca	OEL BLV (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,077 µmol/mmol creatinina Parametro: Nichel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: discrezionale 0,04 mg/g creatinina Parametro: Nichel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: discrezionale
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (polveri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Sensibilizzatore
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,01 mg/m <sup>3</sup> (polvere respirabile)
Finlandia	OEL BLV (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 µmol/l Parametro: Nichel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine del turno di lavoro dopo una settimana lavorativa o un periodo di esposizione
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	1 mg/m <sup>3</sup> 1 mg/m <sup>3</sup> (grate metalliche)
Francia	Categoria chimica OEL (base giuridica: INRS ED 984)	Cancerogeno di categoria 2
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,006 mg/m <sup>3</sup>
Germania	Categoria chimica OEL (base giuridica: TRGS 900)	Sensibilizzazione cutanea
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	1 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Sensibilizzante, canc. 1B - Presunto cancerogeno
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	1,5 mg/m <sup>3</sup> (calcolato)
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Sensibilizzatore
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	1,5 mg/m <sup>3</sup> (materiale particolato inalabile)

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	5 µg/l Parametro: Nickel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: post turno a fine settimana lavorativa (background)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	0,05 mg/m <sup>3</sup>
Lettonia	OEL BLV (base giuridica: Reg. n. 325)	3 µg/l Parametro: Nichel - Mezzo: urine
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Sensibilizzante, cancerogeno
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,05 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,15 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Cancerogeno, Potenziale rischio riproduttivo, Sostanza allergenica
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	0,25 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	1,5 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A5 - Non sospetto come cancerogeno per l'uomo
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	C2
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	3 µg/l Parametro: Nickel - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine del turno (SCOEL)
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,03 mg/l Parametro: Nickel - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: fine esposizione o turno di lavoro
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,006 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	0,048 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile)
Slovenia	Categoria chimica OEL (base giuridica: n. 79/19)	Categoria 2
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	1 mg/m <sup>3</sup> (fabbricazione, commercializzazione e limitazioni d'uso conformi al Regolamento REACH)
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Sensibilizzatore
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,5 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Sensibilizzatore
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	0,5 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAlF)	Sensibilizzante, cancerogeno di categoria C2
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAlF)	45 µg/l Parametro: Nickel - Medio: urine - Tempo di campionamento: fine turno e dopo diversi turni (per esposizioni a lungo termine)
Argento (7440-22-4)		
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Austria	OEL Ceiling (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (frazione respirabile di aerosol)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,01 mg/m <sup>3</sup> (polveri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (limite indicativo)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (metallico)
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (calcolato)
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere ed esalazioni)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,1 mg/m <sup>3</sup>

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (metallico)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCR LV)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (metallico)
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere metallica ed esalazioni)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato - polvere metallica ed esalazioni)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	0,05 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,01 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (metallico)
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	0,01 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	0,02 mg/m <sup>3</sup> (frazione inalabile)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSN AIF)	0,8 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSN AIF)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare e docce di sicurezza. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e discutendone con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani  
Protezione per gli occhi

Indossare guanti protettivi.  
Mascherine resistenti alle sostanze chimiche oppure occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore, aspetto

Pasta marrone chiaro

Odore

Inodore

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

pH

Nessun dato disponibile

## CV-2646 Part A

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	> 135 °C (275 °F)
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	> 1
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

#### 9.2. Altre informazioni

Contenuto COV < 1%

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di metalli. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Nickel (7440-02-0)	
LD50 orale, ratto	> 9000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 10,2 mg/l (tempo di esposizione: 1 ora)
Argento (7440-22-4)	
LD50 orale, ratto	> 5000 mg/kg
LD50 cutanea, ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 5,16 mg/l/4h

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Danni/irritazioni oculari	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificata. (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Nickel (7440-02-0)	
Gruppo IARC	2B
Stato Programma tossicologico nazionale (NTP)	Ragionevolmente previsto come cancerogeno per l'uomo.

Tossicità per la riproduzione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi	Può provocare lievi irritazioni oculari.
Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Nichel: Può provocare una forma di dermatite nota come prurito da nichel e irritazione intestinale; che può causare disturbi, convulsioni e asfissia. Argento: Il contatto cutaneo cronico o l'ingestione di polvere, sali o fumi di argento possono causare una condizione nota come argiria, una condizione con pigmentazione bluastra della pelle e degli occhi.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nickel (7440-02-0)	
LC50, pesce [1]	100 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Brachydanio rerio)
CE50, crostacei [1]	121,6 µg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Ceriodaphnia dubia [statico])
LC50, pesce [2]	15,3 mg/l
CE50, crostacei [2]	1 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna [statico])
CE50, altri organismi acquatici	0,174 - 0,311 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pseudokirchneriella subcapitata [statico])
Argento (7440-22-4)	
LC50, pesce [1]	0,00155-0,00293 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Pimephales promelas [statico])
CE50, crostacei	0,00024 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna [statico])
LC50, pesce [2]	0,0062 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: Oncorhynchus mykiss [flusso continuo])
NOEC cronico - Pesce	390 ng/l (tempo di esposizione: 28 giorni - Specie: Pimephales promelas)

### 12.2. Persistenza e degradabilità

CV-2646 Part A	
Persistenza e degradabilità	Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

CV-2646 Part A	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

### 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza



Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Ulteriori informazioni	Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato. Continuare a rispettare tutte le precauzioni.
Ecologia - Materiali di rifiuto	Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>				
SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (nichel)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (nichel)			
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>				
9	9	9	9	9
				
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>				
III	III	III	III	III
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>				
Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì Inquinante marino: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XVII del REACH (Condizioni di restrizione)

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene sostanze riportate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose)

### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima  
revisione

06/07/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 3
Cancro 2	Cancerogenicità, Categoria 2
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sens. cutanea 1	Sensibilizzante della pelle, Categoria 1
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, Categoria 1

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Sens. cutanea 1	Metodo di calcolo
Acquatica acuta 1	Metodo di calcolo
Acquatica cronica 3	Metodo di calcolo

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	06/07/2023	6.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	06/07/2023	6.0
3	Dati modificati; testo modificato	06/07/2023	6.0
4	Testo modificato	06/07/2023	6.0
5	Testo modificato	06/07/2023	6.0
6	Testo modificato	06/07/2023	6.0
7	Testo modificato	06/07/2023	6.0
8	Dati modificati; testo modificato	06/07/2023	6.0
9	Dati modificati	06/07/2023	6.0
10	Testo modificato	06/07/2023	6.0
11	Dati modificati; testo modificato	06/07/2023	6.0
12	Dati modificati; testo modificato	06/07/2023	6.0
14	Classificazione modificata; testo modificato	06/07/2023	6.0
15	Testo modificato	06/07/2023	6.0
16	Testo modificato	06/07/2023	6.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA - Stima della tossicità acuta  
BCF - Fattore di bioconcentrazione  
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008  
COD - Richiesta chimica di ossigeno  
CE - Comunità europea  
CE50 - Concentrazione efficace mediana  
CEE - Comunità economica europea  
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE - Unione europea  
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA - Associazione Internazionale del Trasporto Aereo  
Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa  
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV - Valori limite indicativi di esposizione professionale  
LC50 - Concentrazione letale mediana  
LD50 - Dose letale mediana  
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato  
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi  
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSch - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati  
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati  
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP - Programma nazionale di tossicologia  
OEL - Limiti di esposizione professionale  
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL - Limite di esposizione ammissibile  
pH - Idrogeno potenziale  
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS - Scheda di dati di sicurezza  
STEL - Limite di esposizione a breve termine  
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD - Domanda teorica di ossigeno  
TLM - Limite di tolleranza medio  
TLV - Valore limite di soglia  
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA - Media ponderata nel tempo  
COV - Composti organici volatili  
VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
VLE - Valeur Limite D'exposition  
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK - Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo (UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Regio decreto 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. n. 13/10** -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (Ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. n. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23/2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCR LV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia - Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dec. gov. n. 1.218** - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018** - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca

# CV-2646 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - n. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 06/07/2023 Data di pubblicazione: 25/07/2013

Versione: 5.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto CV-2646 Part B  
Sinonimi Agente reticolante

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
Francia  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irrit. cutanea 2	H315
Les. oculare 1	H318
Sens. cutanea 1	H317
Muta. 2	H341
Ripr. 1B	H360FD
STOT SE 1	H370
STOT RE 1	H372
Acquatrica acuta 1	H400
Acquatrica cronica 1	H410

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

Avvertenza (CLP)

Pericolo

## CV-2646 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Indicazioni di pericolo (CLP)	H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche. H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H370 - Provoca danni agli organi (timo). H372 - Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate, i vapori. P264 - Lavarsi con cura le mani, gli avambracci e il viso dopo la manipolazione. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Proteggere gli occhi e indossare indumenti/guanti protettivi. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P311 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P314 - In caso di malessere, consultare un medico. P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta). P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, Allegato XIII  
La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Dibutilstagno dilaurato	(N. CAS) 77-58-7 (N. CE) 201-039-8 (N. indice CE) 050-030-00-3	20-30	Irrit. cutanea 2, H315 Les. oculare 1, H318 Sens. cutanea 1, H317 Muta. 2, H341 Ripr. 1B, H360FD STOT SE 1, H370 STOT RE 1, H372 Acquatica acuta 1, H400 Acquatica cronica 1, H410

Testo completo delle indicazioni di pericolo: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area interessata con acqua e sapone per almeno 15 minuti. Se l'irritazione/eruzione aumenta o persiste, consultare un medico. In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/Effetti

Sensibilizzazione cutanea. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca danni agli organi (timo). Provoca danni agli organi (fegato, sistema respiratorio) in seguito a esposizione prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Sintomi/Effetti dopo l'inalazione

Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle

Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi

Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.

Sintomi/Effetti dopo l'ingestione

L'ingestione può provocare effetti nocivi.

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Sintomi cronici Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità o al feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.

Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo.

Reattività In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di stagno. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.

Protezione durante lo spegnimento di incendi Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.

Altre informazioni Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.

Procedure di emergenza Evacuare il personale non necessario.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.

Procedure di emergenza Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

## CV-2646 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.

Metodi per la bonifica

Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non respirare la nebbia, gli aerosol, i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

Misure igieniche

Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro.

Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

#### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale

## SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Composti organici di stagno		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	Notazione cutanea, eccetto composti di tri-n-butilstagno
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	0,1 mg/m <sup>3</sup>

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (eccetto ciesafin)
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (eccetto ciesafin)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (eccetto composti di tri-n-butilstagno)
Danimarca	Categoria chimica OEL (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,3 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,02 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,3 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,05 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,15 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	0,2 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (polvere totale)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVNSNAIF)	0,2 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVNSNAIF)	0,1 mg/m <sup>3</sup> (polvere inalabile)
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVNSNAIF)	Notazione cutanea

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone

## CV-2646 Part B


### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Dispositivo di protezione individuale

chiuso. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e discutendone con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Liquido

Colore, aspetto

Giallo traslucido

Odore

Leggero

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

pH

Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione

Nessun dato disponibile

Punto di fusione

Nessun dato disponibile

Punto di congelamento

Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione

Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità

> 135 °C (275 °F)

Temperatura di autoaccensione

Nessun dato disponibile

Temperatura di decomposizione

Nessun dato disponibile

Infiammabilità

Non applicabile

Tensione di vapore

Nessun dato disponibile

Densità di vapore relativa a 20 °C

Nessun dato disponibile

Densità relativa

< 1

Solubilità

Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

Nessun dato disponibile

Viscosità

Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive

Nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti

Nessun dato disponibile

Limiti di esplosività

Nessun dato disponibile

Rapporto aspetto particelle

Non applicabile

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

### 9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	< 1%
---------------	------

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di stagno. Ossidi di silicio.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione; inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)	
LD50 orale, ratto	2071 mg/kg
LD50 orale	175 mg/kg
LD50 cutanea, ratto	> 2 g/kg

Corrosione cutanea/Irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Danni/irritazioni oculari	Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Cancerogenicità	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Provoca danni agli organi (timo).

## CV-2646 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta	Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione	Un'esposizione prolungata può provocare irritazione.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi	Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.
Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione	L'ingestione può provocare effetti nocivi.
Sintomi cronici	Provoca danni agli organi (fegato, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può nuocere alla fertilità o al feto. Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

#### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)	Molto tossico per gli organismi acquatici.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)	
CE50, crostacei	0,463 mg/l (Daphnia magna)

### 12.2. Persistenza e degradabilità

CV-2646 Part B	
Persistenza e degradabilità	Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

CV-2646 Part B	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.

Dibutilstagno dilaurato (77-58-7)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4,44

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

### 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non

## CV-2646 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

#### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio  
Ecologia - Materiali di rifiuto





Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>				
SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)	Sostanza pericolosa per l'ambiente, liquido, n.a.s. (dibutilstagno dilaurato)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)	SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (dibutilstagno dilaurato)
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>				
9	9	9	9	9
				
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>				
III	III	III	III	III
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>				
Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì Inquinante marino: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì	Pericoloso per l'ambiente: Sì

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

# CV-2646 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XVII del REACH (Condizioni di restrizione)

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Contiene sostanze elencate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose): dibutilstagno dilaurato (77-58-7)

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

##### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione

06/07/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Acquatica acuta 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1
Les. oculare 1	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1
H315	Provoca irritazione cutanea.

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H370	Provoca danni agli organi.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2
Ripr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
Sens. cutanea 1	Sensibilizzante della pelle, Categoria 1
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT SE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 1

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Les. oculare 1	Metodo di calcolo
Sens. cutanea 1	Metodo di calcolo
Muta. 2	Metodo di calcolo
Ripr. 1B	Metodo di calcolo
STOT SE 1	Metodo di calcolo
STOT RE 1	Metodo di calcolo
Acquatica acuta 1	Metodo di calcolo
Acquatica cronica 1	Metodo di calcolo

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	06/07/2023	5.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	06/07/2023	5.0
3	Dati modificati	06/07/2023	5.0
4	Testo modificato	06/07/2023	5.0
5	Testo modificato	06/07/2023	5.0
6	Testo modificato	06/07/2023	5.0
7	Testo modificato	06/07/2023	5.0
8	Dati modificati; testo modificato	06/07/2023	5.0
9	Dati modificati	06/07/2023	5.0
10	Testo modificato	06/07/2023	5.0
11	Dati modificati; testo modificato	06/07/2023	5.0
12	Testo modificato	06/07/2023	5.0
13	Testo modificato	06/07/2023	5.0
14	Classificazione modificata; testo modificato	06/07/2023	5.0
15	Testo modificato	06/07/2023	5.0
16	Testo modificato	06/07/2023	5.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA - Stima della tossicità acuta  
BCF - Fattore di bioconcentrazione  
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008  
COD - Richiesta chimica di ossigeno  
CE - Comunità europea  
CE50 - Concentrazione efficace mediana  
CEE - Comunità economica europea  
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati  
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati  
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP - Programma nazionale di tossicologia  
OEL - Limiti di esposizione professionale  
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL - Limite di esposizione ammissibile  
pH - Idrogeno potenziale  
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS - Scheda di dati di sicurezza  
STEL - Limite di esposizione a breve termine  
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE - Unione europea  
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA - Associazione Internazionale del Trasporto Aereo  
Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa  
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV - Valori limite indicativi di esposizione professionale  
LC50 - Concentrazione letale mediana  
LD50 - Dose letale mediana  
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato  
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi  
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD - Domanda teorica di ossigeno  
TLM - Limite di tolleranza medio  
TLV - Valore limite di soglia  
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA - Media ponderata nel tempo  
COV - Composti organici volatili  
VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
VLE - Valeur Limite D'exposition  
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK - Wassergefährdungsklasse

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo(UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Regio decreto 21/01/2020** - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. n. 13/10** - Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. n. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23/2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCLRV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-

# CV-2646 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 Coll.**, che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia - Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dec. gov. n. 1.218** - Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018** - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - n. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA

## CV-2646 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

---

MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)